

CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

COPIA

COMM.ATT.PRODUTT

ORDINANZA N. 176 del 14-10-2022

Oggetto:FIERA DEL BESTIAME - SAN MARTINO 2022. PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IGIENE, ALLA SALUTE ED AL BENESSERE ANIMALE.

IL SINDACO

Premesso che il giorno 11 novembre 2022 si svolgerà l'annuale Fiera Franca di San Martino, durante la quale nell'area dell'ex Foro Boario si terrà la tradizionale Fiera del Bestiame;

Preso atto che è stato chiesto ed ottenuto, in data 10/10/2022 prot. n. 45042, il nulla osta per lo svolgimento della Fiera del bestiame da parte del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario di Igiene Urbana – dell'ULSS n.6 Euganea, condizionato al rispetto di determinate prescrizioni relative all'igiene, alla sanità ed al benessere animale durante la manifestazione;

Ritenuto opportuno pertanto, alla luce di quanto sopra esposto ed evidenziato, stabilire le condizioni che dovranno essere rispettate;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. del 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e smi;

Vista la Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77;

Vista la Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 78;

Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 272 del 6 febbraio 2007 e s.m.i.;

Visti l'art. 32 della Legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 relativamente alle competenze del Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

che la **FIERA DEL BESTIAME**, che si terrà durante la Fiera Franca di San Martino il giorno 11 **novembre 2022**, si svolga nel rispetto delle seguenti condizioni:

la manifestazione ha esclusivamente carattere espositivo;

- tutti gli animali devono essere scortati da idonea certificazione di provenienza e, se previsto, identificati in modo idoneo;
- gli **equidi** devono essere scortati da idonea certificazione di provenienza, identificati in modo idoneo e testati per AIE;
- i **bovini** devono provenire da territori/allevamenti ufficialmente indenni da Tbc, Brucellosi e Leucosi bovina;
- gli ovi-caprini devono provenire da territori/allevamenti ufficialmente indenni da Brucellosi;

- i **suini** devono provenire da allevamenti accreditati per MVS e indenni da Malattia di Aujeszky, il certificato di provenienza dovrà riportare tali condizioni;
- i **conigli** devono essere vaccinati per mixomatosi e MEV e accompagnati da attestazione dell'ASL competente;
- eventuali **cani e gatti** devono essere identificati, registrati in anagrafe canina regionale e accompagnati da certificato veterinario attestante:

trattamenti per endo e ectoparassiti eseguiti da oltre 24 ore e da meno di 5 giorni;

- vaccinazione in corso di validità per rabbia, cimurro, gastroenterite, epatite leptospirosi; tutti gli animali devono essere trasportati in modo idoneo, custoditi nel rispetto dell'igiene, sanità e benessere animale e accuditi da personale competente;
- al termine della manifestazione la zona interessata dalla manifestazione dovrà essere pulita e disinfettata, le deiezioni prodotte dovranno essere smaltite nel rispetto della normativa vigente;

VIETA

la presenza di avicoli;

- ad Enti, Associazioni o privati l'esibizione di animali vivi di qualsiasi specie allo scopo di sollecitare offerte o donazioni a qualsiasi titolo;
- la partecipazione alla manifestazione di soggetti non svezzati e di cuccioli di cane e gatto di età inferiore a 4 mesi;

la messa in palio e la cessione in premio di animali di qualsiasi specie.

SI DÀ ATTO CHE

- qualora il numero di animali partecipanti risultasse superiore alle previsioni, con conseguente rischio per la sicurezza e per il benessere degli animali, l'eccedenza sarà respinta;
- responsabile del rispetto delle prescrizioni emesse è il Comandante della Polizia Locale del Comune di Piove di Sacco;
- l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis del TUEL 267/2000, è punita con la sanzione di amministrativa di pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 5.000 Euro con le modalità stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si può procedere, qualora sussistano elementi di necessità, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché ove prescritto o, comunque, qualora sia necessario dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale e i mezzi sequestrati vengono affidati in custodia ad apposite strutture di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Le spese saranno a carico del proprietario/detentore;

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale ed, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato; alla presente ordinanza verrà data la massima diffusione.

Il Responsabile di Procedimento

Il SINDACO

Loncao Laura

F.to GIANELLA DAVIDE